

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. 459/A**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, BALZARINI

il 2 novembre 2017

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Con la legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, recante "Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.19 del 2006" è stata data attuazione alle norme contenute nella legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 186 bis, che prevedevano l'obbligo, in capo alla Regione, di dotarsi di una legge concernente la riattribuzione delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito, sulla base delle disposizioni di legge contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

Con l'istituzione del nuovo Ente d'ambito sono, pertanto, cessate le diverse gestioni commissariali succedutesi nel tempo a seguito della iniziale costituzione dell'Autorità d'ambito nella Regione Sardegna, prevista dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, di attuazione della legislazione nazionale in materia di Servizi idrici (legge n. 36 del 1994).

Con la predetta legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4, come successivamente modificata ed integrata con le leggi regionali 9 marzo 2015, n. 5, e 22 maggio 2015, n. 13, è stato, pertanto, istituito l'Ente di governo dell'ambito unico della Regione Sardegna, volto, sostanzialmente, alla realizzazione di un nuovo sistema di governo dei servizi idrici integrati nella regione Sardegna ispirato al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed in osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legge n. 133 del 2014.

Il nuovo Ente di governo d'ambito, che ha riassunto le funzioni della preesistente Autorità d'ambito prevede, in particolare, la partecipazione agli organi di governo dell'Ambito unico regionale sia degli enti locali, rappresentati da tutti i comuni della Sardegna, sia dell'Amministrazione regionale con l'obiettivo, tra gli altri, di conseguire una riduzione dei costi degli organi rispetto alla precedente esperienza.

L'articolo 6 della predetta legge prevede infatti che facciano parte del "Comitato istituzionale d'Ambito" del nuovo ente (CIA), il Presidente della Regione, o suo delegato, e n. 10 sindaci, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), tra cui eleggere il presidente.

A due anni dall'istituzione e dall'avvio della attività del nuovo ente è emersa l'esigenza di introdurre alcune modifiche volte a meglio chiarire la natura dell'ente ed il ruolo della Regione nei suoi confronti, oltre ad assicurare una maggior operatività e regolarità nelle attività di controllo nei confronti del gestore del servizio nella attuale fattispecie dell'affidamento del servizio allo stesso gestore unico secondo le regole del "in house providing". Ciò per assicurare maggior aderenza rispetto a quanto previsto in attuazione della nota sentenza Tekal sul cosiddetto "controllo analogo", in rapporto al quadro istituzionale dell'affidante.

Circa la natura dell'ente, al quale (articolo 6), si ricorda, "partecipa anche la Regione", ed il ruolo della Regione nei suoi confronti, numerosi pareri di area legale recentemente resi hanno messo in evidenza l'esigenza di una manutenzione legislativa volta a chiarire e a rendere più pregnanti i poteri di intervento della Regione nei confronti dell'attuale governance del sistema idrico integrato regionale, necessari per superare aspetti interpretativi ed applicativi fonte, a volte, di rallentamenti nell'operare dei soggetti coinvolti. Il Dipartimento nazionale della funzione pubblica ha poi evidenziato una competenza regionale nella valutazione della spesa pubblica sostenuta dal nuovo ente e, anche su tale base, l'Avvocatura dello Stato ha ritenuto, in un proprio parere, l'Ente d'ambito equiparabile ad un "ente regionale atipico" per il quale prevedere adeguate forme di controllo che non possono comunque essere quelle normalmente in uso per gli enti tipicamente regionali. Su tali basi ed escludendo, pertanto, le modalità di controllo previste per gli enti strumentali della Regione dalla legge regionale n. 4 del 1995, sono state apportate modifiche all'articolo 12 "potere sostitutivo della regione" ridenominato "funzioni regionali", introducendo alcune funzioni di controllo esercitate dalla Giunta regionale che, in sintesi, riguardano:

- 1) la compatibilità dei programmi di intervento dell'Ente d'ambito con le linee guida emanate dalla Regione sulla base dei propri atti di pianificazione in materia;
- 2) lo stato di attuazione dei piani e dei programmi;
- 3) il regolare funzionamento dell'ente ed il corretto impiego delle risorse pubbliche.

Di tale attività di controllo, esercitata con riferimento ad ogni esercizio finanziario, si dà conto attraverso l'esame di un'apposita relazione predisposta da EGAS e approvata dalla Giunta. Lo stesso articolo prevede, conseguentemente, ipotesi di intervento della Regione dalla semplice diffida ad adempiere sino allo scioglimento del Comitato istituzionale d'ambito.

La dimensione e specificità di tali misure di controllo risultano peraltro in linea con quelle previste originariamente dalla legge regionale n. 14 del 1999 di istituzione dell'Autorità d'ambito.

In linea con la partecipazione della Regione all'ente d'ambito (articolo 6, comma 1) e con le funzioni regionali e di controllo (articolo 12) è stato introdotto il contributo finanziario della Regione al fondo di dotazione per il funzionamento dell'ente, nella misura massima del 20 per cento (articolo 6, comma 4, lettera a), punto 2)).

Circa l'esigenza di assicurare coerenza al ruolo della Regione all'interno del Servizio idrico integrato e l'esercizio di forme di "controllo analogo" da parte dell'affidante, in linea, come detto, con la applicazione delle sentenza Tekal della Corte di giustizia europea e salvaguardando, nel contempo, le connesse modalità di affidamento del servizio all'attuale gestore pubblico, Abbanoa Spa, sono state previste alcune modifiche normative al testo della legge regionale n. 4 del 2015 che trovano giustificazione in quanto riportato di seguito.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che ha ereditato le attività della preesistente Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (AVGP), ha recentemente invitato la Regione a rimuovere

alcune criticità rilevate, in particolare, nel sistema di controllo del Servizio idrico integrato, ritenuto non in linea con la disciplina del "in house providing".

Al riguardo l'Amministrazione regionale ha sostenuto un diverso avviso basato sulle seguenti considerazioni:

- il controllo analogo viene esercitato dalle strutture tecniche di EGAS su decisione del Comitato istituzionale d'ambito (CIA), autorizzato dalla stessa legge regionale n. 4 del 2015, articolo 7, lettera k) che pone in capo al CIA "la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo";
- la presenza della Regione nel capitale sociale del gestore consegue all'approvazione ed applicazione del piano di ristrutturazione della società approvato dalla Unione europea che lo ha riconosciuto quale aiuto di Stato compatibile;
- sin dal primo affidamento del servizio al gestore la Regione era presente nel suo capitale sociale (seppur in minor misura), presenza che era stata ritenuta, nel controllo allora effettuato da AVGP, compatibile;
- la stessa legge regionale n. 4 del 2015, articolo 15, prevede che la Regione ceda entro il 2020 ai comuni le proprie quote limitando la propria presenza al massimo del 49 per cento del capitale sociale.

Ciononostante è parso opportuno rafforzare tutti gli aspetti volti a garantire una maggiore valenza dell'esercizio del controllo analogo da parte di EGAS (dove è presente la Regione, che, tra l'altro, può contribuire al fondo di dotazione dell'ente nella misura del 20 per cento), effettuato attraverso un'apposita commissione (articolo 7 bis: "Esercizio del controllo analogo"), preposta al controllo analogo e composta da cinque componenti (4 sindaci ed un rappresentante regionale) con quote di rappresentanza paritarie; pertanto il rappresentante regionale interviene, al pari dei restanti rappresentanti dei comuni, con una rappresentanza non superiore ad un quinto (20 per cento) nelle decisioni della commissione che può avvalersi, per l'attività di controllo, delle strutture tecniche di EGAS.

In linea con quanto sopra, è prevista la modifica (articolo 15, comma 1, ultimo periodo) della permanenza della Regione nel capitale sociale del gestore unico, Abbanoa Spa, che viene limitata al 20 per cento, con la cessione delle quote attuali ai comuni entro il 2020.

Con l'attuale proposta di legge viene, infine potenziata, in termini di rappresentatività, la presenza dei comuni sia nell'Ente di governo d'ambito che nella commissione preposta al controllo analogo, allineando maggiormente il rapporto tra affidante ed affidatario secondo le più ortodosse modalità di esercizio del controllo analogo.

Per l'individuazione dei sindaci preposti a tali compiti si prevede, pertanto, l'elezione diretta dei rappresentanti che compongono il CIA con metodo proporzionale e scrutinio di lista (scelti nelle quattro categorie di comuni predeterminate) in seduta congiunta delle conferenze territoriali, organi di governo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (articolo 6); con quote di rappresentanza paritarie sono, poi, eletti i sindaci (n. 4 sindaci) componenti della commissione preposta al controllo analogo, scelti nelle medesime categorie di comuni, tra i sindaci anche soci del gestore unico (articolo 6 bis).

In sintesi, con la nuova proposta normativa, la Regione, che allineerà entro il 2020 la sua partecipazione azionaria nel gestore alla sua partecipazione finanziaria nel bilancio di EGAS, sarà presente sin d'ora alle attività della commissione per il controllo analogo della società limitatamente ad una pari quota di rappresentatività, ferma restando la presenza nel Comitato istituzionale d'ambito pari a quella degli altri sindaci eletti. Alla commissione per il controllo analogo vengono, inoltre, attribuiti i compiti di individuazione e proposta per l'approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, degli organi di amministrazione e controllo della società, secondo le previsioni del Codice civile.

Sono, inoltre, previste delle norme transitorie quali la nomina, in prima attuazione delle modi-

fiche normative ed in attesa delle elezioni del nuovo comitato, di un comitato limitato a cinque rappresentanti sindaci nominato dal CAL che sostituisce il comitato preesistente che decade (articolo 7, comma 2 quater) unitamente al direttore generale individuato, quest'ultimo, sulla base di una scelta fiduciaria e discrezionale tra soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Le norme modificate confermano la durata degli incarichi dei componenti sindaci (tre anni), la gratuità dell'attività svolta, salvo le spese di trasferta.

Le norme introdotte (articolo 15, commi 1 bis e 1 ter) consentono, infine, di definire il ruolo di alcuni comuni minori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, nei confronti del gestore unico. Circa la copertura finanziaria del presente disegno di legge, è stabilito (articolo 9) che la stessa non preveda oneri a carico del bilancio regionale vigente, mentre, per far fronte agli eventuali e potenziali futuri oneri, di cui all'articolo 6, comma 4, si potrà provvedere annualmente con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 bis, mediante gli ordinari mezzi di copertura.

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

SOLINAS Antonio, Presidente e relatore di maggioranza - FASOLINO, Segretario - ZANCHETTA, Segretario - BUSIA - DEMONTIS - LAI - MANCA Pier Mario - MELONI - ORRÙ - PERU - PINNA Giuseppino - SATTA, relatore di minoranza

*Relazione di maggioranza*

*On.le SOLINAS Antonio*

*pervenuta il 5 dicembre 2017*

La Quarta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 5 dicembre 2017, ha licenziato per l'Aula il disegno di legge n. 459/A recante "Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)" con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l'astensione della opposizione.

La Commissione ha udito l'Assessore regionale dei lavori pubblici che ha illustrato il disegno di legge e ha proceduto celermente all'esame del testo in considerazione dell'urgenza manifestata dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo di mettere all'ordine del giorno dell'Aula il testo licenziato dalla Commissione quanto prima. La Commissione ha apportato al testo alcune modifiche formali e ha approvato alcuni emendamenti al testo integrando la disciplina della Commissione per il controllo analogo e introducendo in un capo autonomo una norma ad hoc inerente la disciplina delle competenze dei consorzi industriali in materia di sistema idrico integrato di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, recante "Riordino delle funzioni in materia di aree industriali".

La Commissione nella seduta del 29 novembre 2017, ha terminato l'esame e ne ha sospeso l'approvazione definitiva in attesa di ricevere il parere del Consiglio delle autonomie locali che lo ha espresso in data 5 dicembre 2017 con esito negativo.

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On.le SATTA*

*Non pervenuta*

**PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

pervenuto il 5 dicembre 2017

Con riferimento alla vs. nota del 29 novembre 2017 n. 1049/SC, ai sensi della lettera c) del comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, si comunica che in data odierna il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato parere negativo sul testo del disegno di legge regionale n. 459/A.

**TESTO DEL PROPONENTE**

**Titolo:** Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006)

## Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 (Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue:

- a) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:  
"a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:  
1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;  
2) eventualmente, dai trasferimenti deliberati dalla Regione, sino ad un massimo pari al 20 per cento dell'importo dello stesso fondo;  
3) da una, eventuale, ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.";
- b) al comma 6 le parole "Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il ca-

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

**Titolo:** Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)

## Capo I

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e successive modifiche ed integrazioni

## Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 (Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue:

- a) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:  
"a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:  
1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;  
2) da eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione, sino ad un massimo pari al 20 per cento dell'importo dello stesso fondo e, in ogni caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di bilancio per tali finalità;  
3) da una, eventuale, ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.";
- b) al comma 6 le parole "Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il carattere dell'esclusività" sono sostituite dalle seguenti: "Il rapporto di lavoro si configura

rattere dell'esclusività" sono sostituite dalle seguenti: "Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le disposizioni del titolo terzo del libro quinto del Codice civile. Lo stesso è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'ambito che lo ha nominato. In prima applicazione, nel caso dell'interruzione dell'attività di direttore generale in conseguenza del rinnovo del Comitato istituzionale d'ambito, al direttore generale è assicurato comunque il trattamento economico nei ruoli dirigenziali dell'ente per un ulteriore anno o per il minor periodo sino alla conclusione del periodo contrattuale.";

- c) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente: "6 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte II.".

#### Art. 2

Comitato istituzionale d'ambito. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue:

- a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
"b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono nominati con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate.";
- c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
"2 bis. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.

come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le disposizioni del titolo terzo del libro quinto del Codice civile. Lo stesso è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'ambito che lo ha nominato.";

- c) dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente: "6 ter. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte II.".

#### Art. 2

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 (Comitato istituzionale d'ambito)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue:

- a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
"b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello statuto, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.";
- c) al comma 5 le parole "il Consiglio delle autonomie locali provvede" sono sostituite



2 ter. In attesa della modifica dello statuto e fino all'elezione del nuovo comitato d'ambito, dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato stesso è composto da cinque membri:

- a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
- b) un componente scelto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
- c) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- d) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
- e) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2 quater. I sindaci componenti del CIA, di cui al comma 2 ter, sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza e nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente. In attesa della nomina del CIA, il Comitato preesistente è prorogato per un termine di quarantacinque giorni e può adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.";

- d) al comma 5 le parole "il Consiglio delle autonomie locali provvede" sono sostituite dalle parole "le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono";
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
"6. Decorso trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla scadenza del mandato o dalla decadenza, senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto alla nomina dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere.

dalle parole "le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono";

- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
"6. Decorso trenta giorni, dalla scadenza del mandato o dalla decadenza, senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto alla elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente della Regione provvede altresì a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2."

Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina. Il Presidente della Regione provvede altresì alla proposta delle modifiche statutarie, a termini dell'articolo 6, comma 2, ed a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2."

### Art. 3

Introduzione dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 4 del 2015 (Esercizio del controllo analogo)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis (Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo)

1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico nominano, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 7 comma 2 ter.

3. L'assemblea dei comuni è convocata, per la nomina dei componenti della commissione per il controllo analogo, dal presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione convoca direttamente l'assemblea dei comuni. La commissione

### Art. 3

Introduzione dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 4 del 2015 (Esercizio del controllo analogo)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis (Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo)

1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie:

a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;

b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;

c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;

d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'EGAS nonché di esperti o società esterne. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell'EGAS; ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3.

4. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico del servizio idrico integrato, è nominato dall'assemblea dei soci sulla base di terne di nominativi indicati dalla commissione per il controllo analogo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali cariche. Analogamente si procede per la nomina del collegio dei sindaci e per i revisori contabili. Il potere di rappresentanza della Regione per le predette nomine è pari al valore del limite massimo indicato all'articolo 15 ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto."

3. L'assemblea dei comuni è convocata, per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo, dal presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina. La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'EGAS nonché di esperti o società esterne.

Ciascun sindaco componente della Commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della commissione sono a carico del bilancio dell'EGAS; ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3.

4. I sindaci componenti della commissione restano in carica per tutta la durata del CIA e comunque fino alla nomina dei successori. Essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del CIA l'assemblea dei comuni, ai sensi del comma 3, provvede alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.

5. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico del servizio idrico integrato, è nominato dall'assemblea dei soci sulla base di terne di nominativi indicati dalla commissione per il controllo analogo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali cariche. Analogamente si procede per la nomina del collegio dei sindaci e per i revisori contabili. Il potere di rappresentanza della Regione per le predette nomine è pari al valore del limite massimo indicato all'articolo 15 ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto."

## Art. 4

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015 (Personale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole "ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "ed alla Regione secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 4.".

## Art. 5

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015 (Funzioni regionali)

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Funzioni regionali)

1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale se ne prescinde.

2. Le linee guida sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornate, anche parzialmente, almeno ogni tre anni secondo la procedura di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:

a) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Ente d'ambito con le predette linee guida;

b) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti;

c) del regolare funzionamento dell'ente e del corretto impiego delle fonti di finanziamento pubbliche.

4. Tali funzioni sono esercitate sulla base di apposita relazione, riguardante i punti di cui al comma 3, predisposta dal direttore generale dell'EGAS e approvata dal CIA, da presentarsi

## Art. 4

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015 (Personale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna)

(identico)

## Art. 5

Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015 (Potere sostitutivo della Regione)

(identico)

entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale. L'Ente di governo dell'ambito mette inoltre a disposizione delle competenti strutture regionali ogni altro atto e documento richiesto per l'esame ed approvazione della relazione da parte della Regione.

5. Nei casi di ritardo o di omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna il Presidente della Regione, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

6. Il Comitato istituzionale d'ambito è sciolto con decreto del Presidente della Regione adottato previa deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio regionale:

- a) per gravi o persistenti violazioni di legge o di regolamento;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'Ente;
- c) per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali.

7. Con il medesimo decreto è nominato il commissario che svolge le funzioni del comitato fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le procedure per la ricostituzione del medesimo comitato.".

#### Art. 6

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 (Principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole "nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale" sono sostituite dalle parole "nella misura del 20 per cento del capitale sociale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Nell'Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 rimangono in ogni caso ferme, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai comuni con altri enti locali o gestori.

#### Art. 6

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 (Principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole "nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale" sono sostituite dalle parole "nella misura del 20 per cento del capitale sociale".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Nell'Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 rimangono in ogni caso ferme, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai comuni con altri enti locali o gestori.

1 ter. Ai fini dell'articolo 147, comma 2 bis, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006, si considerano positivamente verificati e assentiti, nel periodo della sua vigenza, i requisiti di cui all'articolo 148, comma 5 del medesimo decreto, quando la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge."

#### Art. 7

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2015 (Abrogazioni e norme transitorie)

1. All'articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2015:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Abrogazioni e norme transitorie";
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
"1 bis. L'articolo 6, comma 4, lettera a), punto 2) acquisisce efficacia con la copertura finanziaria stabilita con la legge regionale di bilancio."

1 ter. Ai fini dell'articolo 147, comma 2 bis, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006, si considerano positivamente verificati e assentiti, nel periodo della sua vigenza, i requisiti di cui all'articolo 148, comma 5 del medesimo decreto, quando la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

1 quater. Il requisito di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera b) punto secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende soddisfatto anche per le sorgenti ricadenti in siti individuati in zona urbanistica H di salvaguardia ai sensi del decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U. "

#### Art. 7

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2015 (Abrogazioni e norme transitorie)

(soppresso)

#### Capo II

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali)

#### Art. 7 bis

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2008 (Funzioni dei consorzi industriali provinciali)

1. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Il piano dei trasferimenti di cui al comma 7 è successivo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo

172 del decreto legislativo n. 152 del 2006 .  
7 ter. I consorzi industriali provinciali possono attuare al loro interno la riorganizzazione del personale dei consorzi e delle loro società partecipate, già assunto a tempo indeterminato alla data del dicembre 2015, anche attraverso procedure di trasferimento o mobilità del personale dalle società ai consorzi."

## Art. 8

## Abrogazioni

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2015 è abrogato.

## Art. 9

## Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare ulteriori nuovi oneri a carico del bilancio regionale vigente.

## Art. 8

## Abrogazioni

(identico)

## Art. 9

## Norma finanziaria

(identico)

## Art. 9 bis

## Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, nel caso dell'interruzione dell'attività di direttore generale in conseguenza del rinnovo del Comitato istituzionale d'ambito, al direttore generale è assicurato comunque il trattamento economico nei ruoli dirigenziali dell'ente sino alla conclusione del periodo contrattuale.

2. In attesa della modifica dello statuto e fino all'elezione del nuovo comitato d'ambito, il comitato stesso è composto da cinque membri:

- a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
- b) un componente scelto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
- c) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- d) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
- e) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abi-

tanti.

3. I sindaci componenti del CIA, di cui al comma 2, sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza e nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancata designazione, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente. In attesa della nomina del CIA, il Comitato preesistente è prorogato per un termine di quarantacinque giorni e può adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.";

4. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto alla elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente della Regione provvede altresì alla proposta delle modifiche statutarie, a termini dell'articolo 6, comma 2, ed a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2.

5. Nelle more dell'elezione della Commissione per il controllo analogo, la funzione del controllo analogo è svolta dal CIA.

#### Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

#### Art. 10

Entrata in vigore

(identico)





**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)  
del 20 ottobre 2017**

<b>Oggetto</b>	Disegno di legge "Modificazioni alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4, e s.m.i."
<b>Proponente</b>	Assessore dei Lavori pubblici
Testo analizzato del 19 ottobre 2017	

**Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno**

**1.1 – Incidenza sulla normativa vigente**

Lo schema di disegno di legge in esame introduce delle modificazioni alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e rappresenta anche un atto teso a rimuovere le criticità rappresentate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 976 del 27 settembre 2017, ricevuta in data 17 ottobre 2017.

**1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)**

Lo schema di disegno di legge in esame rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione ed allo Statuto speciale.

Si consideri peraltro quanto segue:

All'art. 2 (rinumerato), nella parte in cui si introduce il comma 2-quater dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2015, si prevede un potere sostitutivo del Presidente della Regione che non pare rispettare i canoni costituzionali applicabili in materia, i quali richiedono che il potere sostitutivo sia esercitabile solo dopo una previa diffida, decorsa la quale si può procedere, sentito l'ente inadempiente. La Corte costituzionale, pur riconoscendo che la legge regionale possa prevedere dei poteri sostitutivi nell'ambito della proprie competenze legislative, ha fissato tuttavia dei limiti inderogabili per l'esercizio degli stessi. In particolare, nel caso di specie, rileva il principio, affermato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l'ente di cui si intende sanzionare l'inerzia con l'esercizio del potere sostitutivo deve essere messo in grado di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento, e di cui è



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

corollario la previa interlocuzione ed il previo contraddittorio con l'ente nello stesso procedimento (cfr. *ex multis* Corte cost. n. 43 del 2004). Detti principi, peraltro, trovano espressione anche nel quadro normativo regionale atteso che l'art. 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), rubricato "Potere sostitutivo regionale", statuisce:

*"1. In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva.*

*2. La procedura prevista al comma 1 si applica in tutti i casi in cui le leggi regionali, anche di settore, prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli enti locali."*

Pertanto nella sezione "testo alternativo" si propone una riscrittura della norma, al fine di adeguarla ai principi sopra indicati.

Le medesime considerazioni sono peraltro da reiterarsi anche in relazione alle modifiche che si intende apportare al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2015, che andrà parimenti adeguato.

Sempre l'art. 2, sempre nella parte in cui è introdotto il comma 2-quater dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2015, prevede che, sino alla ricostituzione del Comitato istituzionale d'ambito, operino i componenti del Comitato preesistente, pur con competenza limitata ai provvedimenti di carattere ordinario. Detta disposizione, formulata nei termini indicati, potenzialmente può comportare una proroga a tempo indeterminato del Comitato, in contrasto con quanto stabilito dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 1994, n. 444. La citata normativa statale, ai sensi dell'art. 1, trova applicazione a tutti gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, con esclusione, per quanto riguarda il livello regionale, dei soli organi rappresentativi, alla cui categoria non è indubbiamente riconducibile l'organo in esame. L'art. 9 prevede che le Regioni a statuto speciale adeguino i propri ordinamenti ai principi fondamentali stabiliti nel medesimo decreto legge. Con la sentenza della Corte costituzionale, 5 maggio 2006, n. 181, sono stati individuati i principi cui è necessario attenersi, che nel caso di specie sono i seguenti:

a) la proroga non sia superiore al termine di 45 giorni dalla scadenza del termine di durata delle relative nomine;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

b) la previsione di un potere sostitutivo da esercitarsi nei termini previsti dal D.L. 293/1994, al fine di consentire una rapida nomina dei componenti ancor prima della scadenza del loro incarico.

Alla luce delle suddette osservazioni, si è a tal fine modificata la norma al fine di consentire il rispetto dei principi sopra indicati.

All'art. 3 (rinumerato), nella parte in cui introduce l'art. 7-bis della legge regionale n. 4 del 2015, al comma 3, nella parte in cui si prevede un potere sostitutivo della Regione, possono estendersi le considerazioni analizzate sull'art. 2. La norma è stata modificata nella sezione "testo alternativo".

All'art. 5 (rinumerato), nella parte in cui sostituisce l'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2015, al comma 5, prevede l'esercizio del potere sostitutivo della Regione previa diffida ma senza indicare il termine per adempiere e senza prevedere che il soggetto inadempiente sia sentito. Rimandando alle considerazioni sull'art. 2, si è provveduto a modificare la norma nella sezione "testo alternativo".

#### **1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti di fronte alla Corte costituzionale sul medesimo o analogo oggetto.

#### **1.4 – Ulteriori considerazioni**

All'art. 1, nella parte in cui si modifica l'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4 del 2015, desta perplessità la previsione che il direttore dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna abbia un rapporto di lavoro autonomo, e dunque non esclusivo, quando di regola, come è attualmente previsto, si stipula un contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato, con carattere di esclusività. La previsione di un rapporto di lavoro autonomo comporterebbe la possibilità, per il soggetto selezionato, di svolgere anche ulteriori attività se non anche una professione, potendo non garantire, in via teorica, quell'impegno necessario allo svolgimento della delicata funzione affidatagli e soprattutto non escluderebbe in radice il determinarsi di situazioni, anche solo potenziale, di conflitto di interesse. Le osservazioni sopra svolte sono evidentemente espresse in termini di mera opportunità, e pertanto sul punto ci si rimette alle valutazioni del proponente.

All'art. 3 (rinumerato), nella parte in cui introduce l'art. 7-bis della legge regionale n. 4 del 2015, si prevede una disciplina dettagliata sull'esercizio del controllo analogo dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato. La questione deve essere analizzata, in particolare, alla luce della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 976 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

27 settembre 2017, ricevuta solo in data 17 ottobre 2017. Dopo un'ampia analisi, in fatto e in diritto, della problematica del controllo analogo esercitato dall'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS) nei confronti di Abbanoa Spa (l'attuale gestore del servizio idrico integrato), l'ANAC conclude nei termini che il sistema del controllo analogo anzidetto non è in linea con la disciplina vigente in materia, per le due seguenti questioni:

- 1) La partecipazione maggioritaria azionaria della Regione in Abbanoa S.p.A. preclude l'esercizio del controllo analogo da parte dei comuni, che sono i reali soggetti che usufruiscono dei servizi di Abbanoa spa. L'ANAC afferma che a stretto rigore la partecipazione dei comuni dovrebbe essere totalitaria;
- 2) L'assenza in capo all'Egas di poteri di nomina e revoca degli organi di vertice e di controllo di Abbanoa spa, che invece spettano all'assemblea ordinaria degli azionisti ed in sostanza facenti capo alla Regione in quanto socio maggioritario.

Nel valutare la soluzione proposta si considera primariamente che nell'art. 6 (rinumerato), nella parte in cui si modifica l'art. 15 della legge regionale n. 4 del 2015, si prevede che la Regione, entro il 2020 riduca la propria partecipazione nel capitale di Abbanoa sino al 20%. Nelle more della dismissione della quota azionaria, si rendono immediatamente operativi di meccanismi in grado di ricondurre l'esercizio del controllo analogo nei limiti dettati dalla disciplina dell'Unione europea e statale. Invero nell'articolo in esame si prevede che la Commissione per il controllo analogo sia composta, con quote paritarie, da 4 rappresentanti dei comuni (80%) e un rappresentante della Regione (20%). Si prevede altresì che gli amministratori e gli organi di controllo del gestore siano nominati dall'assemblea dei soci sulla base di terne indicate dalla Commissione per il controllo analogo (stabilendosi anche la regola che la Regione eserciti il potere di rappresentanza nel limite pari al valore massimo del 20%).

La soluzione proposta appare superare i rilievi dell'ANAC ed in particolare:

- 1) relativamente all'esercizio del controllo analogo, la previsione di demandarne l'esercizio ad un organo ad hoc che, per composizione, vede in forma minoritaria, sebbene non del tutto assente, la partecipazione della Regione consente di affermarne sostanzialmente la titolarità in capo ai Comuni. Pur non prevedendosi l'attribuzione totalitaria a questi ultimi, come suggerito dall'ANAC, la soluzione appare comunque condivisibile e legittima se riguardata in termini sostanziali ed in concreto. Si considera, infatti, che la potestà del controllo analogo è comunque rimessa ai comuni posto che la Regione non può esercitare a cuna influenza dominante o potere di veto. L'art. 5, comma 2 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016) prevede infatti che il controllo analogo si concreti nel potere di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative. Non contrasta in tal senso,



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

la previsione di un controllo da esercitarsi, da parte dei Comuni in forma congiunta e, stante il numero di componenti la Commissione, in forma rappresentativa. Invero, nella giurisprudenza, si afferma che *"...è ammesso il controllo analogo "congiunto", in cui non si richiede certo che ciascuno degli enti pubblici partecipanti possa esercitare un potere individuale su tale entità..."* (C.d.S., sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554). Per cui data la parcellizzazione dei committenti, nel caso di specie di in house pluripartecipato, può affermarsi come *"...non sia necessario che tale controllo venga esercitato in misura determinante da ciascuna amministrazione..."* (C.d.S. 21 aprile 2016, n. 438). Le concrete modalità di controllo sugli organi, sugli obiettivi strategici e sugli atti di gestione rilevanti, potranno essere dettate con gli atti attuativi della legge regionale che si intende adottare, in conformità a quanto prescritto sul punto dalla normativa vigente. La partecipazione minoritaria della Regione non inficia la legittimità della soluzione adottata in quanto, anche se per assurdo si equiparasse la Regione ad un soggetto privato (considerato che non usufruisce del servizio erogato dal gestore unico), l'art. 5, comma 1, lett. c) del vigente e rinnovato Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), ammette anche la partecipazione di capitali privati purchè non comportino potere di veto o di controllo in capo a detti soci.

- 2) Relativamente al profilo dei poteri di nomina e revoca degli amministratori e degli organi di controllo del soggetto gestore, da ascrivere sostanzialmente a EGAS, si condivide la soluzione adottata che, pur non riconoscendo il potere di nomina direttamente in capo a detto Ente, fa sì che lo stesso influisca in maniera determinante sulla decisione da formalizzarsi nell'Assemblea dei soci, attraverso l'individuazione delle terme sulle quali operare la scelta. Tale modalità procedimentale vincola la discrezionalità dell'Assemblea che può soltanto nominare uno dei soggetti indicati. A tale ricostruzione si potrebbe obiettare che in Assemblea la Regione deterrebbe comunque, fino alla data ultima del 2020, la partecipazione maggioritaria e dunque il potere decisionale formale sul soggetto da nominare. La questione va letta assieme alla disposizione che statuisce il potere di rappresentanza regionale è pari al il valore del 20% ed è conseguentemente rideterminato in assemblea il potere dei comuni all'80%. In tal modo la Regione non potrebbe mai esprimere un ruolo dominante nella nomina degli organi di amministrazione e degli organi di controllo. La soluzione adottata, pur se efficace, potrebbe essere oggetto di rilievo da parte del Governo, in quanto si inciderebbe nei poteri dell'Assemblea nella materia societaria, rientrante nella competenza legislativa dello Stato sull'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lett. l.) Cost.)

All'art. 5 (rinumerato), nella parte in cui sostituisce l'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2015, prevede l'espressione di un parere della competente Commissione consiliare, che se non



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

interviene nei termine di quindici giorni si intende acquisito. Ad un sistema di silenzio-assenso come quello delineato nella disposizione in esame, si ritiene preferibile l'ormai canonica regola per cui si prescinde dallo stesso. Si è modificato il testo in tal senso, nella sezione "testo alternativo".

---

**Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale**

---

**2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)**

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa europea. Relativamente al rispetto dell'art. 90 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE si rimanda alle considerazioni di cui al punto 1.4.

**2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti di fronte al giudice europeo sul medesimo o analogo oggetto.

---

**Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa**

---

**3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale**

Sono stati riscontrati i seguenti progetti di leggi depositati in Consiglio regionale (fonte sito internet istituzionale del Consiglio regionale):

1) PROPOSTA DI LEGGE N. 258 presentata dai Consiglieri regionali TRUZZU - LAMPIS il 21 settembre 2015- Disposizioni a favore degli utenti del servizio idrico;

**3.2 – Correttezza delle definizioni**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

**3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi**

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti. Alcune modifiche effettuate sono riportate direttamente nella sezione “testo alternativo”:

**3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite**

Lo schema di disegno di legge è stato rinumerato in quanto è necessario formulare un articolo per ogni articolo che viene modificato della legge regionale n. 4 del 2015. Le abrogazioni sono state spostate in un articolo finale (si veda la sezione “testo alternativo”).

**3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa**

All'art. 3 (rinumerato), nella parte in cui si introduce l'art. 7-bis della legge regionale n. 4 del 2015, si ritiene necessario indicare nella rubrica anche la “Commissione per il controllo analogo” ivi istituita ed in tutto l'articolo è stata denominata in tal modo al fine di garantire una chiara identificazione di tale organo.

Nel comma 1 dell'art. 7-bis va indicato il soggetto nei confronti dei quali si svolge il controllo analogo. Nella sezione “testo alternativo” si è effettuata l'indicazione del gestore unico del servizio idrico integrato.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Testo alternativo (In grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)**

**Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e.s.m.i.**

**Art. 1**

**Organi dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006)**

- 1. L'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) e successive modifiche ed integrazioni è modificato come segue:**
  - a) La lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:**

**“a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:**

    - 1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino a 100 per cento dell'importo del fondo;**
    - 2) dai trasferimenti deliberati dalla Regione, sino ad un massimo pari al 20 per cento dell'importo dello stesso fondo;**
    - 3) da una, eventuale, ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2003”;**
  - b) Al comma 6 le parole “Il rapporto di lavoro del direttore è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, ed ha il carattere dell'esclusività” sono sostituite dalle seguenti “Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le disposizioni del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Lo stesso è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'Ambito che lo ha nominato. In prima applicazione, nel caso dell'interruzione dell'attività di direttore generale in conseguenza del rinnovo del Comitato istituzionale d'Ambito, al direttore generale è assicurato comunque il trattamento economico nei ruoli**





**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dirigenziali dell'ente per un ulteriore anno o per il minor periodo sino alla conclusione del periodo contrattuale."

c) Dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna si applicano le disposizioni di cui alla decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte II."

**Art. 2**

**Comitato istituzionale d'ambito. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015**

**1. L'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è modificato come segue:**

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono nominati con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite nello Statuto, dalle Conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta con voto proporzionale alle quote assegnate."

b) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.

2-ter. In attesa della modifica dello Statuto e fino all'elezione del nuovo comitato d'ambito, dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato stesso è composto da cinque membri:

a) Il Presidente della Regione o un suo delegato;

b) un componente scelto tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;

d) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

e) un componente scelto tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

**2-quater.** I sindaci componenti del CIA, di cui al precedente comma 2-ter, sono scelti dal Consiglio delle autonomie locali, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza e nel rispetto dei criteri dallo stesso individuati, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal termine di scadenza del mandato dei componenti del Comitato. In caso di mancata designazione, **Il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna allo stesso un termine di tempo di .... giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente. In attesa della nomina del CIA, il Comitato preesistente è prorogato per un termine di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dello stesso, e può adottare solo agli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.**

c) Al comma 5 le parole "il Consiglio delle autonomie locali provvede" sono sostituite dalle parole "le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono".

d) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

**"6. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla scadenza del mandato o dalla decadenza, senza che le Conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto alla nomina dei rappresentanti dei comuni nel Comitato, Il Presidente della Regione, sentite le Conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di .... giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina, nel rispetto dei criteri dalle stesse individuati. Il Presidente della Regione provvede altresì alla proposta delle modifiche statutarie, a termini dell'articolo 6, comma 2, ed a convocare le Conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7 comma 2.**

**Art. 3**

**Esercizio del controllo analogo. Inserimento dell'articolo 7-bis della legge regionale  
n. 4 del 2015**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2015 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis

**Esercizio del controllo analogo. Commissione per il controllo analogo**

1. Qualora ne sussistano le condizioni di legge, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", è svolto dai soggetti partecipanti all'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato e dalla Regione Sardegna, nei confronti del gestore unico del servizio idrico integrato tramite la Commissione per il controllo analogo, secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni partecipanti all'Ente di governo dell'Ambito e facenti parte, inoltre, dell'assemblea dei soci del gestore unico nominano, con quote di rappresentanza paritarie, quattro componenti della Commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 7 comma 2-ter.
3. L'assemblea dei comuni è convocata, per la nomina dei componenti della Commissione per il controllo analogo, dal Presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento. In caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il Presidente del Cia, assegna allo stesso un termine di tempo di .... giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione convoca direttamente l'assemblea dei comuni. La commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'EGAS nonché di esperti o società esterne. Tutti gli oneri inerenti al funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio dell'EGAS; ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.
4. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico del servizio idrico integrato, è nominato dalla assemblea dei soci sulla base di terne di nominativi indicati dalla Commissione per il controllo analogo tra soggetti in possesso dei requisiti previsti per legge per tali cariche. Analogamente si procede per la nomina del collegio dei sindaci e per i revisori contabili. Il potere di rappresentanza della Regione per le predette nomine è pari al valore del limite massimo indicato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

all'articolo 15 ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto".

**Art. 4**

**Personale dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015**

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole "ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito" sono sostituite dalle seguenti "ed alla Regione secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 4."

**Art. 5**

**Funzioni regionali. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015**

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2015 è sostituito dal seguente:

**"Art. 12**

**Funzioni regionali**

1. La Giunta regionale, in attuazione dei propri atti generali di pianificazione e di programmazione del territorio e di utilizzo delle risorse idriche, approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato; la deliberazione è adottata previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale **se ne prescinde**.
2. Le linee guida sono adottate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e aggiornate, anche parzialmente, almeno ogni tre anni secondo la procedura di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:
  - a) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Ente d'ambito con le



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- predette linee guida;
- b) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti;
  - c) del regolare funzionamento dell'ente e del corretto impiego delle fonti di finanziamento pubbliche.
4. Tali funzioni **sono esercitate** sulla base di apposita relazione, riguardante i punti di cui al comma 3, predisposta dal direttore generale dell'EGAS è approvata dal CIA, da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale. L'Ente di governo dell'Ambito mette inoltre a disposizione delle competenti strutture regionali ogni altro atto e documento richiesto per l'esame ed approvazione della relazione da parte della Regione.
5. Nei casi di ritardo o di omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna il Presidente della Regione, **assegna allo stesso un termine di tempo di .... giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.**
6. Il Comitato istituzionale d'ambito è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale adottato previa delibera di Giunta e comunicato al Consiglio regionale:
- a) per gravi o persistenti violazioni di legge o di regolamento;
  - b) **quando non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'Ente;**
  - c) per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali.
7. Con il medesimo decreto è nominato il commissario che svolge le funzioni del Comitato fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le procedure per la ricostituzione del medesimo Comitato".

**Art. 6**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 le parole "nel limite massimo del 49 per cento del capitale sociale" sono sostituite dalle parole "nella misura del 20 per cento del capitale sociale"
2. Dopo il comma 1 dell'art. 15 sono aggiunti i seguenti:

~~"1-bis. A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, Ai sensi dell'articolo 153, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, cessa la fase transitoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia Industriali) Al trasferimento si procede secondo le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2008 e le scadenze temporali approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Ente di governo dell'Ambito regionale.~~

1-ter. Per i Comuni già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che non abbiano ancora ~~trasferito~~ gli impianti del servizio idrico integrato al Gestore unico regionale, sono assentite le gestioni del servizio nella forma autonoma esistente sino al mantenimento di tutti i suddetti requisiti."

**Art. 7**

**Abrogazioni e norme transitorie. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2015**

1. All'articolo 18 della legge regionale n. 4 del 2015:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Abrogazioni e norme transitorie".

~~In vigore dal 12 febbraio 2015"~~

b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**"1-bis. L'articolo 6 comma 4, lettera a), numero 2) acquisisce efficacia con la copertura finanziaria stabilita con la legge regionale di bilancio".**

**Art. 8  
Abrogazioni**

- 1. L'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2015 è abrogato.**

**Art. 9**

**Entrata in vigore**

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).**